

Codice
identificativo: 1483

Data ricezione: 30/08/2022

Argomento: **Incentivi per funzioni tecniche**

Oggetto: **Attività incentivabili ai sensi dell'art 113, c. 2 del Codice - Programmazione della spesa per investimenti**

Quesito: Con riferimento alle attività incentivabili di cui all'art 113, c. 2 del Codice, si sottopone il quesito all'interpretazione della locuzione "attività di programmazione della spesa per investimenti". In particolare, si richiede se la norma si riferisca all'attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice, ovvero alle attività connesse alla redazione del bilancio previsionale.

Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che l'art. 113 del Codice delinea un elenco tassativo di attività incentivabili, il quale, dunque, è da considerarsi di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica. Tanto premesso, si ritiene che la locuzione "attività di programmazione della spesa per investimenti" sia riconducibile all'attività di predisposizione dei programmi di cui all'art. 21 del Codice. È utile precisare che il secondo comma dell'art. 113, con riferimento alle attività di programmazione, espressamente circoscrive le attività incentivabili a quelle che afferiscono alle "spese per investimenti". In tal senso, la recente giurisprudenza contabile, prendendo le mosse dal disposto normativo ex art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003, il quale fornisce un dettagliato elenco delle "spese di investimento" (tra cui acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale), se da un lato riconosce che, nel caso specifico dell'acquisto di beni, ove questi siano suscumbibili nell'elencazione predetta ed abbiano determinato un accrescimento del patrimonio dell'ente, tale spesa debba qualificarsi come spesa di investimento, dall'altro esclude che analoga qualificazione possa essere riconosciuta all'acquisto di beni che non presentino dette caratteristiche, né all'acquisto di servizi che, per ovvi motivi, non risultano neanche contemplati nella disposizione summenzionata.